

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P526/4109 sott. 44/B

Roma, 31 ottobre 2007

OGGETTO: DM. 19 agosto 1996, punto 4.3.1 dell'allegato - regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di spettacolo e di pubblico spettacolo. Caratteristiche della rampa uscita di sicurezza a cielo libero. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale di Varese.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Varese relativo alla presenza di una rampa a cielo libero in corrispondenza delle uscite di sicurezza di un locale di pubblico spettacolo, con pendenza superiore ai valori indicati dal decreto in oggetto per le rampe e passaggi in genere (punto 4.3.1).

Al riguardo si ritiene che l'idoneità della rampa descritta, avente le caratteristiche di luogo sicuro dinamico, debba anche essere valutata, in caso di presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie, con riferimento ai requisiti richiesti ai punti 8.2.1 e 8.1.11 del D.M. 236/89.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere del Comando**

Lo studio XXX XXXX XXXX di Varese ha formulato un quesito, precisato nelle allegate note del 07/11/2006 e del 20/12/2006, sulla "pendenza delle rampe lungo i percorsi di esodo a cielo libero dei locali di pubblico spettacolo".

In particolare con le succitate note si chiede se una rampa a cielo libero esterna ad un locale di pubblico spettacolo, ma facente parte dei percorsi obbligati di allontanamento dallo stesso, debba avere una pendenza al massimo pari al 12%, ed in caso di presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie pari al 8%, come previsto dal punto 4.3.1 del DM 19/08/1996.

In merito al quesito formulato questo Comando è del parere che le succitate pendenze (12% o 8%) diventano vincolanti nel caso in cui lo spazio a cielo libero prospiciente l'uscita di sicurezza, e ad essa complanare, non sia in grado di "ricevere e contenere" tutte le persone che possono evacuare dalla stessa uscita e quindi non si configuri pienamente, nel caso di specie, come "luogo sicuro" di cui all'art. 3.4 del DM 30.11.1983; in tal caso infatti la rampa diventa parte del percorso di esodo.

Per il calcolo dell'affollamento massimo consentito nel luogo sicuro a ridosso della uscita, e a questa complanare o con le pendenze massime consentite per le rampe interne, si ritiene congruo l'indice di affollamento di 2 persone a metro quadrato in analogia con la densità di affollamento prevista dall'art. 5 "Area di servizio annessa all'impianto" del DM 18/03/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Sulla questione di cui sopra, per uniformità e correttezza di indirizzo, si chiede pertanto l'autorevole parere di codesta Direzione.